



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 08.08.2024)

**Regione Toscana
Giunta Regionale**
regionetoscana@postacert.toscana.it
alessio.capecci@regione.toscana.it

e, p.c.

ufficio 3 Ex DGSAF

Oggetto: PSA – Ordinanza n. 5/2024 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” – autorizzazione controllo faunistico.

In riferimento alle richieste di codesto Assessorato prot. n. 0650327 del 13/12/2024 e prot.n. 0658598 del 19/12/2024 si comunica quanto segue.

Considerato il livello di sensibilità raggiunto dalla sorveglianza effettuata sul territorio regionale nelle UDG DGC_MS_02 e DGC_MS_11 ricadenti nella Zona CEV, si autorizza il controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della Legge 157/92 in girata con un massimo di 15 operatori e 3 cani limieri abilitati in totale.

Per quanto riguarda la UDG DGC_MS_12, nonostante il livello di sorveglianza raggiunto, tenuto conto della vastità e frammentarietà territoriale, che determina la ricaduta anche ai confini con aree in cui nei mesi scorsi si sono riscontrati casi positivi, non è possibile accogliere totalmente la richiesta. Pertanto per tale area l'autorizzazione è concessa solo limitatamente alle porzioni della suddetta UDG ricadenti nella zona soggetta a restrizione 1.

L'attività di controllo può essere svolta anche da due gruppi in contemporanea, a condizione che sia garantita la disgiunzione spaziale tra essi e valutando la presenza di barriere fisiche artificiali o naturali. In tali UDG è permesso inoltre l'utilizzo di operatori con residenza venatoria nell'area anche se residenti anagraficamente altrove. Tale autorizzazione è subordinata al rispetto delle misure di riduzione del rischio di cui al punto 2.3.a della Vostra relazione, e ad apposita autocertificazione attestante la rinuncia a praticare controllo faunistico e attività venatoria in qualsiasi altra area.

Si ricorda che tali autorizzazioni rientrano nella strategia di prevenzione e controllo della PSA e che affinché si possa raggiungere un effetto positivo sulla densità di popolazione dei cinghiali, il caniere deve avere come obiettivo almeno il 150% dei prelievi effettuati nella stagione precedente l'istituzione della zona soggetta a restrizione per PSA.

Si precisa che in caso di variazione della situazione epidemiologica per rinvenimento di carcasse positive alla PSA, anche se su animali abbattuti, all'interno della UDG autorizzata al controllo faunistico o in una UDG confinante con essa, l'autorizzazione decade automaticamente e dovrà essere rivalutata.

Relativamente alla UDG DGC_MS_09 invece, considerata l'adiacenza con aree in cui sono stati riscontrati casi positivi, non è possibile concedere il nulla osta.

Negli altri territori che non hanno raggiunto ancora un livello di sensibilità adeguato, si ribadisce la necessità di rafforzare ulteriormente le attività di sorveglianza passiva, in particolare attraverso la ricerca rinforzata delle carcasse.

Infine, si ricorda che nelle restanti UDG è possibile ricorrere al depopolamento mediante trappolaggio, sparo selettivo da postazione fissa e alla cerca con veicolo. Tali azioni devono essere svolte in particolare nelle UDG a est dell'autostrada A1, al fine di creare la cosiddetta 'zona bianca'.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Commissario Straordinario alla PSA
Giovanni Filippini*